

# E per le nostre aziende vantaggi fiscali

IL "TICKET-TRASPORTO" DEDUCIBILE DUE VOLTE

L'opportunità di incentivare l'utilizzo del sistema dei trasporti pubblici è l'aspetto più importante che la norma del Testo Unico delle Imposte Dirette ha introdotto *sin dal 1997* all'allora art. 48 ora trasfuso per effetto del Dlgs n. 344 del 2003 nel nuovo art. 51 del Dpr n. 917/86 che prevede, appunto, che non concorrono a formare il reddito del lavoratore le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, per lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro e/o viceversa, alla generalità o a intere categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.

La norma non è stata in gran parte sfruttata dai datori di lavoro e dei loro dipendenti sia per la scarsa conoscenza da parte di tali soggetti sia per le difficoltà dell'approntamento operativo.

In tale contesto è apparso evidente che l'incentivo della non tassazione in capo ai lavoratori avrebbe potuto indirizzare le richieste delle organizzazioni sindacali dei lavoratori in occasione dei rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro verso l'ottenimento di tali servizi a carico dei rispettivi datori di lavoro in quanto il beneficio per i lavoratori *non comporta l'applicazione dell'IRPEF e dei contributi previdenziali né, peraltro, del loro conteggio per la base di computo delle pensioni.*

Anche per i datori di lavoro l'importo stanziato per l'acquisto dei titoli di viaggio *non comporta l'imponibilità previdenziale ed è sicuramente deducibile fiscalmente.*

L'interesse per le Aziende di trasporto è evidente in quanto l'afflusso dei corrispettivi della vendita dei titoli di viaggio avrebbe sicuramente un incremento ed anche l'aspetto finanziario è rilevante se si pensa alla disponibilità immediata dei corrispettivi.

Inoltre, l'incremento dei viaggiatori non dovrebbe comportare un mutamento dei piani di esercizio e quindi delle spese.

Anche per l'ambiente l'incremento dell'uso del trasporto pubblico locale, in specie nelle aree metropolitane, è un obiettivo assolutamente



condiviso da tutti e costituisce un impegno prioritario per il Ministero dell'ambiente e per tutti i Comuni afflitti dall'inquinamento.

In tale contesto l'obiettivo delle Aziende associate è quello di attuare una maggiore pubblicizzazione di tale possibilità *sia presso tutti gli altri datori di lavoro sia nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e di rendere semplice il processo di vendita ai datori di lavoro.*

Tale ultima esigenza può essere risolta con il sistema denominato "Ticket Trasporto" che rappresenta uno strumento innovativo che si potrebbe presentare sotto forma di voucher distribuito direttamente dal datore di lavoro al personale dipendente per permettere l'acquisto, da parte di questi ultimi, di titoli di viaggio per i trasporti collettivi.

Tale strumento è utilizzabile dai datori di lavoro per contribuire totalmente o in parte alle spese sostenute dal personale per il trasferimento casa-lavoro.

Il valore del ticket potrebbe essere libero e stabilito in relazione al piano di mobilità dello stesso datore di lavoro ed alle tariffe applicate dalle aziende di trasporto di riferimento.

Il servizio Ticket trasporto presenta molteplici vantaggi per il datore di lavoro, per il dipendente e per le aziende di trasporto pubblico.

Strumento  
per  
incentivare  
il Tpl  
e di  
"immagine"  
a favore  
di una  
mobilità  
sostenibile

## ASSTRA : tolleranza zero per l'alcool

Montare un etilometro su tutti gli autobus che fanno il servizio scolastico in Italia, seguendo l'esempio della Francia, dove da settembre 2009, tutti gli autobus che trasportano bambini dovranno obbligatoriamente essere provvisti di un congegno che impedisce la messa in moto senza il preventivo controllo del tasso alcolico del conducente mediante un etilometro montato a bordo dei mezzi. E' quanto propone in una nota indirizzata al Ministro Matteoli, Marcello Panettoni, il presidente di ASSTRA l'associazione che riunisce le imprese di trasporto pubblico locale in Italia

Per il *datore di lavoro* implica diversi tipi di facilitazioni:

- fiscali: è una spesa per prestazioni e quindi deducibile interamente;
- gestionali: la gestione sarebbe totalmente esterna e quindi non grava sulle strutture aziendali;
- di flessibilità: risponde alle esigenze di datori di lavoro di ogni dimensione;
- di rafforzamento dell'immagine del datore di lavoro che promuovendo la "mobilità sostenibile", offre di sé un'immagine solidale ed ecologica ed inoltre, prestando attenzione alle esigenze di risoluzione delle problematiche quotidiane del personale dipendente.

Quindi vi è l'esigenza dell'integrazione, come interpretazione autentica, dell'art. 51, al comma 1, lettera d) dove precisa che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati. Si considerano validi a tali fini anche le prestazioni che pur eccedendo gli spostamenti casa-lavoro sia per tragitto che temporalmente siano gli unici previsti ovvero siano di importo equivalente a quelli limitati".

Inoltre potrebbe essere previsto anche che "Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati, ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 27 mar-

zo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, e al decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente 20 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001, siano detraibili dall'imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

Tale nuova norma potrebbe riprodurre per il ticket trasporto il sistema agevolativo già utilizzato con riferimento al costo dei dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso uffici elettorali; infatti come è noto tali costi sono deducibili sia come costo d'esercizio che in sede di dichiarazione dei redditi ex art. 2 della L. 30 aprile 1981 n. 178. La disposizione, infatti, recita in tal senso "Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRPES e l'IRAP". Anche i menzionati servizi, pertanto, sarebbero deducibili due volte per il datore di lavoro: una volta in sede di determinazione del reddito d'impresa, un'altra in sede di dichiarazione dei redditi. In sostanza, verrebbe introdotto un beneficio, consistente nella deduzione dalle basi imponibili di un ammontare pari alle spese affrontate dal datore di lavoro, che si andrebbe ad aggiungere alla deduzione già operata, per il medesimo ammontare, quale componente negativo nella determinazione del reddito complessivo.

